

Senza alcun senso della misura

■ Alla fine di novembre sono state rese note le nuove ordinanze nel campo della governance e della trasparenza per le casse pensioni, che il Consiglio federale intende applicare nell'ambito della riforma strutturale della LPP. Queste norme sono molto importanti. Ci si aspetterebbe quindi che il legislatore le adottasse con la necessaria competenza e accuratezza.

Purtroppo non è così. Le previste disposizioni manifestano una palese mancanza di realismo e di comprensione per ciò che è necessario e fattibile. Sono completamente esagerate e mancano in parte anche di basi legali. Nella loro forma attuale non sono applicabili da tutti gli attori e sono completamente disassociate dalla realtà del settore.

Agli organi legislativi si può anche perdonare una certa mancanza di pragmatismo in quanto spesso, per questa loro funzione, si muovono in sfere estranee alla vita quotidiana e hanno una visione limitata e unilaterale della realtà economica. È tuttavia incomprensibile e deplorabile che questi organi si rifiutino di ascoltare gli input fondati e motivati degli esperti esterni e li squalifichino pubblicamente come «piccole divergenze».

Solo in questo modo ci si può spiegare come l'ufficio di revisione debba ora confermare l'esattezza del contenuto di una dichiarazione di lealtà. Chi conosce anche solo superficialmente questo mestiere sa che una tale conferma non può essere mai rilasciata.

Un altro esempio analogo è la disposizione relativa alla verifica dell'esattezza materiale delle motivazioni di negozi giuridici con persone prossime. Come verificare, per esempio, la motivazione di un membro del consiglio di fondazione che sceglie la ditta XY a lui prossima, nonostante l'offerta più cara, e motiva la sua scelta dicendo che que-

sta ditta ha fatto la migliore impressione durante la presentazione? Queste motivazioni non sono verificabili e un tale obbligo non ha alcun senso.

E che dire poi della disposizione secondo la quale l'ufficio di revisione deve informare in futuro l'autorità di vigilanza «se viene a conoscenza di fatti suscettibili di pregiudicare la buona reputazione o la garanzia di un'attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale»? Quale ufficio di revisione andrà a denunciare dei dirigenti all'autorità di vigilanza in base a notizie non accertate che le sono giunte eventualmente solo a voce? Pioverebbero subito azioni per lesione della personalità, delitto contro l'onore, ecc. E cosa ne fa l'autorità di vigilanza di queste notifiche? Invita i dirigenti in questione a un colloquio? Su quale argomento?

Esaminiamo poi il nuovo art. 46 OPP2. Nonostante la mancanza di una sufficiente base giuridica, questo articolo limita in misura notevole le competenze del consiglio di fondazione nella determinazione del tasso d'interesse annuo in campo sovraobbligatorio, senza neppure esprimersi sugli obiettivi di riferimento per parametri decisivi come il «tasso tecnico» e la «riserva di oscillazione del valore». Anche la disposizione secondo la quale si possono stipulare solo contratti di gestione patrimoniale con foro giuridico in Svizzera, è un'ulteriore prova di mancanza di competenza e di ignoranza su come si svolgono le trattative contrattuali. Interessante è anche il nuovo obbligo delle casse pensioni di comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza ogni cambiamento di personale nell'amministrazione. Si vuole forse creare un ufficio di collocamento presso l'autorità di vigilanza?

Questi sono solo alcuni esempi delle nuove disposizioni. Si tratta di norme che palesano una certa

impotenza, ma anche una totale estraneità alla realtà e soprattutto una profonda sfiducia delle autorità legislative nei confronti di tutti quegli organi direttivi della previdenza professionale che danno prova di responsabilità e che, mi sia concesso dirlo, sono la stragrande maggioranza tra gli organi direttivi del secondo pilastro.

Se le nuove disposizioni saranno attuate nella loro forma attuale, in futuro le casse pensioni non saranno più gestite dai consigli di fondazione, bensì dalle autorità di vigilanza e dagli uffici di revisione.

Che tutto questo vada a vantaggio degli istituti di previdenza e degli assicurati, ho i miei dubbi. Le nuove proposte del legislatore non alimentano certo la fiducia nel secondo pilastro, ma in compenso ne aumentano notevolmente i costi.



Ronald Schnurrenberger, Presidente della Direzione

Decisioni del Consiglio di fondazione sul pagamento degli interessi sugli averi di vecchiaia

Nella sua seduta del 6 dicembre 2010 il Consiglio di fondazione ha preso diverse decisioni sul pagamento degli interessi sugli averi di vecchiaia e di risparmio e sull'adeguamento delle rendite.

Pagamento di interessi

Il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile 2010 corrisponde al tasso provvisorio deciso nel dicembre 2009, che è stato accreditato in caso di uscita e di pensionamento nel corso del 2010.

Interessi definitivi per l'anno 2010:

Averi di vecchiaia nel piano di base:	2 %
Averi di vecchiaia nel piano Bonus: (2 % per piani Bonus riscattati)	1 %
Conto di risparmio «Risparmio 60»:	1 %

Inoltre il Consiglio di fondazione ha deciso di stabilire definitivamente, già alla fine dell'anno in corso, il tasso d'interesse da applicare l'anno

seguito. Il tasso deciso per il 2011 è quindi definitivo e non sarà più adeguato a posteriori. In questo modo la CPE elimina le incertezze sulla remunerazione effettiva e i cambiamenti a effetto retroattivo.

Interessi definitivi per l'anno 2011:

Averi di vecchiaia nel piano di base:	2 %
Averi di vecchiaia nel piano Bonus:	2 %
Conto di risparmio «Risparmio 60»:	2 %

La situazione finanziaria della CPE Fondazione di previdenza Energia è rimasta stabile nel corso dell'anno 2010. Le prospettive per il 2011 sono tuttavia modeste. La riserva di oscillazione del valore non ha ancora raggiunto il livello tar-

get. Per questo motivo, il Consiglio di fondazione ha deciso di mantenere immutati gli interessi nel 2011. Il livello del 2% corrisponde peraltro al tasso LPP.

Adeguamenti delle rendite

La CPE presenta tuttora un deficit delle riserve. Per questo motivo il Consiglio di fondazione ha deciso di non adeguare le rendite in corso.

Entrata in vigore del nuovo regolamento

Nel corso del 2010 il Consiglio di fondazione ha deciso diverse modifiche che rendono necessaria una nuova edizione del regolamento della CPE.

■ Il Consiglio di fondazione ha stabilito l'entrata in vigore del nuovo regolamento al 1° gennaio 2011. Il nuovo regolamento sostituisce quello del 14 dicembre 2006 (valido dal 1° gennaio 2007). Il regolamento, disponibile in versione stampata in tedesco e francese, verrà inviato alle imprese e agli assicurati della CPE. A partire dal mese di febbraio 2011, sul sito Internet (www.pke.ch) si potranno scaricare anche le versioni in lingua italiana e inglese. Le precedenti aggiunte da 1 a 3 e le modifiche decise nel 2010 saranno integrate nel nuovo documento.

I punti salienti in breve

Ordine dei beneficiari del capitale di decesso

Il regolamento prevede all'art. 16 cpv. 3 che il capitale di decesso

dell'assicurato deceduto sia ripartito in parti uguali tra tutti i beneficiari indicati alla lett. c. Ciò significa che i figli non aventi diritto a una rendita per orfani, devono dividersi il capitale di decesso con i genitori e i fratelli e le sorelle del deceduto. Questa disposizione non ha dato buoni risultati nella pratica.

La nuova disposizione, più pragmatica, prevede un effetto «a cascata», introducendo il seguente ordine di beneficiari per il capitale di decesso:

1. in assenza dei beneficiari di cui alle precedenti lett. a) e b) gli altri figli,
2. in loro assenza i genitori,
3. in loro assenza i fratelli e le sorelle del defunto.

Per maggiori informazioni consultare la scheda informativa «Ordine dei

beneficiari per il capitale di decesso», al sito www.pke.ch (rubrica «Previdenze previdenziali» sotto «Schede e moduli»). Qui è disponibile anche un modulo per modificare l'ordine dei beneficiari.

Le altre modifiche del regolamento non toccano direttamente gli assicurati:

- Modifica del regolamento riguardante l'integrazione del comparto 100 nel comparto 120 al 1° gennaio 2010.
- Complemento all'art. 8 del regolamento concernente le conseguenze della mora.
- Nuovo art. 9 cpv. 9: disposizione dettagliata sulla possibilità delle imprese di effettuare un versamento unico nel contesto della riduzione del tasso tecnico.

Misure per lavoratori anziani

Il Consiglio federale ha messo in vigore il 1° gennaio 2011 le misure a favore dei salariati anziani nella previdenza professionale. In futuro, gli assicurati che riducono il loro grado di occupazione prima del pensionamento ordinario o intendono continuare a lavorare oltre l'età ordinaria di pensionamento possono rimanere assicurati nella previdenza professionale.

■ Con questi provvedimenti si vuole facilitare la partecipazione dei lavoratori anziani al mondo del lavoro e favorirne la permanenza sul mercato del lavoro.

A partire dal 2011 gli istituti di previdenza possono quindi offrire ai loro assicurati anziani le seguenti possibilità:

- Gli assicurati il cui salario si riduce dopo il 58° anno di età al massimo della metà (p.e. attraverso una riduzione del grado di occupazione o cambiamento di funzione) possono mantenere la copertura previdenziale al livello del precedente guadagno assicurato (art. 33a LPP).
- Gli assicurati che dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento desiderano proseguire un'attività lucrativa possono protrarre la previdenza fino al compimento di 70 anni e continuare a versare i contributi alla previdenza professionale (art. 33b LPP).

L'assicurato può decidere se continuare ad assicurare il suo salario precedente o pagare i contributi dopo l'età ordinaria di pensionamento. Il datore di lavoro non è tuttavia tenuto a pagare i contributi.



Queste misure rientrano nella prima tappa della riforma strutturale della previdenza professionale. La seconda tappa prevede disposizioni di controllo più severe per le casse pensioni ed entrerà in vigore il 1° luglio 2011. La terza tappa riguarda il rafforzamento della vigilanza sul 2° pilastro ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

La CPE sta analizzando come recepire le nuove disposizioni nel suo regolamento. Le eventuali modifiche del regolamento decise dal Consiglio di fondazione potranno entrare in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2012.



Dr. Theodor Keller
Esperto in assicurazioni di pensione con dipl. fed.
Esperto interno di previdenza professionale

Liquidazione in capitale dopo tre anni da un riscatto volontario

Una sentenza del Tribunale federale del 12 marzo 2010 ha provocato incertezza e scontento. Le prestazioni risultanti dal riscatto nella cassa pensione non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza di tre anni.

■ Questo è quanto prevede l'art. 79b cpv. 3 LPP in vigore dal 1° gennaio 2006. Finora, alcune autorità fiscali interpretavano però in modo più restrittivo questa disposizione di legge e non ammettevano alcuna liquidazione in capitale entro tre anni dal riscatto, cosicché l'intera prestazione di vecchiaia doveva essere percepita sotto forma di rendita oppure non veniva riconosciuta la deducibilità del riscatto. Nella sua recente sentenza, il Tribunale federale ha confermato questa prassi.

Nel caso concreto si tratta di un assicurato che ha effettuato dei riscatti di oltre CHF 80 000 nei tre anni precedenti il pensionamento. Al momento del pensionamento ha percepito l'importo dei riscatti (compresi gli interessi) sotto forma di rendita e il rimanente capitale di previdenza di CHF 432 884 sotto forma di capitale. Il Tribunale federale ha giudicato il caso in esame come una riduzione fiscale abusiva. Partendo dal presupposto che l'obiettivo del riscatto è un miglioramento della previdenza, il Tribunale federale ha giudicato che questo obiettivo non è raggiunto quando gli stessi fondi vengono riti-

rati dall'istituto di previdenza poco dopo il versamento, senza aver raggiunto un miglioramento della copertura previdenziale.

Finora si considerava in generale che la formulazione dell'art. 79b cpv. 3 LPP fosse valida anche dal punto di vista del regime fiscale. Già prima dell'entrata in vigore del suddetto articolo della LPP, le autorità fiscali verificavano se un riscatto seguito dopo breve tempo da una liquidazione in capitale rappresentasse un'elusione fiscale. Indipendentemente dal testo dell'articolo di legge, esse continuano a seguire questa impostazione e, a seconda dei casi, negano la detrazione fiscale del riscatto. La sentenza del Tribunale federale conferma ora questa prassi.

Per gli assicurati interessati, questa incertezza sul trattamento fiscale è insoddisfacente. A titolo indicativo si può affermare che le autorità fiscali presuppongono una volontà di riduzione del carico fiscale quando la rendita di vecchiaia versata al momento del pensionamento può essere finanziata con il capitale di previdenza finora accumulato, anche senza gli ulteriori ri-

Caso concreto:

Assicurato nato nel 1943

Riscatto dic. 2004:	CHF	20 000
Riscatto apr. 2005:	CHF	30 000
Riscatto sett. 2006:	CHF	30 000
Totale 2004–2006	CHF	80 000


Pagamenti nel luglio 2007:

• Rendita annua di vecchiaia corrispondente al valore del riscatto (incl. interessi) di CHF 88 636	CHF	5 520
• Prestazione in capitale corrispondente all'aver di vecchiaia restante	CHF	432 884

scatti. In tal caso, i riscatti supplementari effettuati poco prima del pensionamento possono essere interpretati come un trasferimento di capitale nel 2° pilastro, finalizzato unicamente a ridurre il carico fiscale perché aumenta solo la liquidazione in capitale. Non vi sono invece problemi fiscali per le prestazioni di vecchiaia che vengono percepite esclusivamente sotto forma di rendita.

La CPE continua ad attenersi al testo dell'art. 79b cpv. 3 LPP, cioè non versa sotto forma di capitale le prestazioni, incl. gli interessi, risultanti da riscatti volontari effettuati negli ultimi tre anni, ma versa il restante avere di vecchiaia. La CPE mantiene dunque la sua attuale prassi.

La CPE non è in grado di verificare e valutare la situazione fiscale individuale. Come in passato è quindi compito dei singoli assicurati informarsi presso le autorità fiscali se i loro riscatti sono deducibili dal reddito imponibile.



Beat Schlegel

Burkard Huwiler

A colloquio con i nuovi Consiglieri di fondazione

Siete stati eletti nel Consiglio di fondazione della CPE Fondazione di previdenza Energia. Perché vi siete messi a disposizione per questo incarico?

Burkard Huwiler (Hu): L'impresa e i collaboratori mi hanno chiesto di rappresentare i lavoratori in seno al Consiglio di fondazione. Sono quasi vent'anni che mi occupo di previdenza. A molti, questa materia potrà sembrare un po' arida, ma una volta approfondita è molto interessante. A me sta a cuore il futuro della cassa pensione.

Beat Schlegel (Sch): La previdenza è un compito avvincente, soprattutto in un periodo di tassi di interesse e rendimenti bassi come quello odierno. La cassa pensione ha, sul fronte degli attivi, il patrimonio e, sul fronte dei passivi, i diritti e le prestazioni che si è impegnata a versare agli assicurati. Per una cassa pensione non è facile al giorno d'oggi svilupparsi in modo tale da poter accontentare tutti i destinatari. Conciliare tutti gli interessi e le possibilità è una grossa sfida. Come rappresentante dei datori di lavoro voglio offrire il mio contributo in questo senso.

Qual è per voi il compito più importante del Consiglio di fondazione?

Hu: La cassa pensione deve garantire la propria sicurezza sul lungo termine, ma non solo a spese degli assicurati. Tutti gli interessati devono dare il loro contributo. Se si devono adottare dei provvedimenti tecnico-assicurativi o se un giorno dovesse rendersi necessario un risanamento, queste misure non devono andare solo a spese degli assicurati. Anche la cassa pensione e le imprese affiliate devono fornire un contributo.

Sch: La legge sulla previdenza professionale (LPP) è una legge nata in una fase di «vacche grasse». Risale a un periodo in cui la borsa era in pieno boom. Oggi le cose sono cambiate. Uno dei compiti più difficili è di far collimare le attese degli assicurati con la realtà.

Il sistema previdenziale è molto complesso e richiede conoscenze approfondite. Quale contributo potete e volete dare a questo organo?

Hu: Io non sono un esperto in materia di previdenza, ma me ne occupo da molto tempo. Dal 1993 al 2004 ero delegato della CPE società cooperativa. In questo periodo il gruppo Axpo è passato dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, cioè alla Fondazione di previdenza. La mia partecipazione al relativo gruppo di lavoro è stata per me un grande arricchimento. Ci siamo dovuti occupare a fondo della materia. Quanto si tratta di calcoli tecnici mi affido a esperti esterni. I risultati non li prendo a scatola chiusa, ma li sottopongo a un attento esame critico.

Sch: La previdenza è composta dalla parte assicurativa e dagli investimenti di capitale. Nella mia funzione di CFO io mi occupo di finanze e posso quindi dare un contributo alla CPE soprattutto nel campo degli investimenti e della gestione aziendale. Come ex membro del Consiglio di amministrazione della CPE società cooperativa conosco però anche il lato assicurativo.

Il Consiglio di fondazione deve determinare anche la politica d'investimento. Come vedete il vostro ruolo nel Consiglio di fondazione?

Hu: Il Consiglio di fondazione stabilisce la direzione da imboccare: se investire di più in azioni

oppure optare piuttosto per gli immobili. Io vorrei un buon mix di varie categorie. Dopo aver ascoltato gli esperti di strategia d'investimento, sono convinto di poter dare anch'io qualche suggerimento utile.

Sch: Io non pretendo di conoscere a fondo l'intero mondo della finanza. Dobbiamo poterci avvalere delle conoscenze approfondite degli specialisti. Durante il processo decisionale abbiamo bisogno di poter contare su questi esperti, anche se alla fine siamo noi a prendere la decisione.

I mercati finanziari si sono ripresi. Anche la situazione finanziaria della CPE è leggermente migliorata. Quali sono, secondo voi, le sfide a medio e lungo termine per la CPE?

Hu: I rendimenti ottenuti in passato e quelli attesi in futuro non permettono di raggiungere il rendimento che è necessario oggi. Per far fronte a questo problema, la Fondazione di previdenza riduce il tasso tecnico al 3,5% e, a metà anno, l'aliquota di conversione dal 6,8% al 6,25% in caso di pensionamento a 65 anni. Nell'attuale fase di bassi tassi d'interesse, i rendimenti necessari possono essere ottenuti solo con un'elevata quota di azioni e con il corrispondente rischio. Per compensare questo rischio occorrono le riserve di oscillazione. Questo è l'obiettivo della CPE quando si prefigge un grado di copertura del 130%.

Sch: Se i mercati finanziari si sono veramente ripresi è ancora da vedere. Noi vogliamo restare comunque una cassa pensione attraente per i datori di lavoro e i lavoratori. E possiamo esserlo solo con buoni investimenti e una buona performance, da un lato, e con interessanti piani assi-

curativi dall'altro. Naturalmente dobbiamo anche tenere sotto controllo i costi. Mi sembra importante che tutti i destinatari capiscano che per raggiungere il valore target richiesto dal nostro modello d'investimento occorre un grado di copertura del 130%. Maggiore è il rendimento atteso, più alto è anche il rischio da affrontare negli investimenti e più elevata deve essere la riserva di oscillazione del valore.

Cosa ne pensate della previdenza professionale e del sistema di sicurezza sociale in Svizzera?

Hu: Il quadro giuridico è in parte problematico. Le numerose norme e i diversi vincoli aumentano i costi. Allo stesso tempo, dalle casse pensioni si chiedono costi amministrativi bassi. Questo conto non può tornare.

Sch: L'AVS/AI è un grosso problema. Oggi viviamo più a lungo che in passato. I valori utilizzati nei calcoli delle prestazioni si basano su una speranza di vita più bassa. Questo fenomeno non risparmia le casse pensioni, già penalizzate da un calo dei rendimenti. Le casse pensioni, almeno quelle non statali, devono compensare questi sviluppi con un aumento dei contributi o una riduzione delle prestazioni. L'essere umano per natura non è facilmente disposto a ridimensionare

le sue esigenze. Bisogna vedere però come finanziarle. I politici che affrontano questi temi con franchezza non guadagnano certo gli allori.

Di recente il popolo svizzero ha respinto la riduzione dell'aliquota di conversione. Evidentemente non c'è una grande disponibilità al cambiamento.

Hu: Alla manifestazione informativa nella nostra azienda sono andati dalle maestranze e ho detto: potete votare contro la riduzione, ma il problema non sarà risolto. Già oggi, è la generazione attiva a pagare le pensioni. La riduzione dell'aliquota di conversione è necessaria e giusta. Se siamo più cauti, riusciamo ad aumentare anche il grado di copertura che ci permette di adeguare le rendite correnti all'inflazione. Negli ultimi cinque – dieci anni abbiamo vissuto dei risparmi accumulati in precedenza. Quando sarò pensionato vorrei poter guardare in faccia le giovani generazioni senza vergognarmi.

Sch: Lei può permettersi di spendere di più di quanto guadagna? Se la situazione economica di una cassa pensione cambia, bisogna correre ai ripari: o aumentare i premi o abbassare le prestazioni. Oggi, per legge si toglie a una generazione per accontentare l'altra. Politicamente non

mi sembra corretto. Il contratto tra le generazioni non funziona così. La questione fondamentale è se si siamo in grado di richiudere il divario tra le esigenze e il loro finanziamento.

Breve ritratto:

Burkard Huwiler rappresenta i lavoratori. È capogruppo per le direttive aziendali presso la centrale nucleare di Beznau appartenente all'Axpo AG. Da 21 anni coltiva una vigna assieme a dei colleghi e suona il clarinetto nella banda di Klingnau. I suoi tre figli sono già grandi e hanno «lasciato il nido».

Beat Schlegel rappresenta i datori di lavoro. Ha iniziato la sua carriera presso CKW come apprendista commerciale e ha acquisito poi il diploma federale di contabile. Dal 2005 è responsabile delle finanze (CFO, Chief Financial Officer). Nel tempo libero si dedica, in inverno, allo sci e alle escursioni con racchette da neve e, d'estate, al trekking.



CPE Fondazione di previdenza Energia
Telefono 044 287 92 88
Freigutstrasse 16, 8027 Zurigo
www.pke.ch, stift@pke.ch



NOVITÀ

Dal 2011 CPESclusivo esce in due edizioni diverse, una per la CPE Cassa Pensione Energia società cooperativa e l'altra per la CPE Fondazione di previdenza Energia. La nostra newsletter vuole catturare l'attenzione dei lettori dalla prima all'ultima pagina.